

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI DI
COLLABORAZIONE AUTONOMA A SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE**

ART. 1 – Oggetto e ambito applicativo

1. Le presenti disposizioni regolamentari disciplinano i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti esterni di comprovata esperienza e specializzazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (art. 7, commi 6, 6-bis, 6-ter e 6-quater del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. art. 2222 e seguenti del codice civile e dall'art. 110, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000).

2. Con le norme del regolamento vengono in particolare fissati, ai sensi dell'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modifiche, "limiti, criteri e modalità" per l'affidamento degli incarichi individuali di collaborazione autonoma.

3. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono affidati solo se riguardano esclusivamente attività istituzionali previste dalla legge e se previsti nei programmi consiliari (di norma nella stessa seduta di approvazione del bilancio di previsione), ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 267/2000.

4. Le presenti disposizioni hanno per oggetto l'affidamento di incarichi individuali e nulla dispongono riguardo agli affidamenti di attività nelle quali i rapporti risultino disciplinati da contratti di appalto o di cottimo fiduciario, ricadenti nell'ambito del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e nel correlato regolamento delle spese in economia dell'ente.

ART. 2 - Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, si intendono:

a) per incarichi di "collaborazione autonoma" tutti i contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa;

b) per "incarichi di collaborazione di natura occasionale", i rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni d'opera rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività dell'Amministrazione committente, aventi per oggetto qualsiasi tipologia di prestazioni, e tra esse, gli incarichi di studio, ricerca o consulenza, conferite ai sensi e per gli effetti degli articoli 2222 e seguenti e degli articoli 2229 e seguenti del Codice Civile, in cui l'incarico genera obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'attività occasionale e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo;

c) per "contratti di collaborazione coordinata e continuativa" (co.co.co.) i rapporti di collaborazione, sistematica e non occasionale, che si concretizzano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento dell'Amministrazione committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli articoli 2222 e seguenti e degli articoli 2229 e seguenti del codice civile, nonché dell'articolo 409 del Codice di procedura civile;

d) per “incarichi di studio”, le attività di studio svolte nell’interesse dell’amministrazione, caratterizzati dalla consegna di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte, quali, a titolo esemplificativo, lo studio e l’elaborazione di soluzioni di questioni inerenti all’attività dell’Amministrazione committente;

e) per “incarichi di ricerca”, le attività assimilabili agli incarichi di studio, che presuppongono la preventiva definizione di un programma da parte dell’Amministrazione committente;

f) per “consulenze”, le attività che riguardano le richieste di pareri ad esperti, quali, a titolo esemplificativo:

f-1) le prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi;

f-2) le consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell’amministrazione;

f-3) gli studi per l’elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi;

g) per “particolare e comprovata specializzazione universitaria”, il requisito del possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente secondo l’ordinamento universitario, coerente con l’oggetto dell’incarico in affidamento.

ART. 3 – Esclusioni

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano:

- agli incarichi professionali conferiti per il patrocinio legale e la difesa in giudizio dell’Ente, inclusi gli incarichi per la consulenza tecnica di parte, o per le relative domiciliazioni, nonché quelli inerenti attività notarili, in ragione del carattere prettamente fiduciario di scelta e di affidamento, comunque nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed economicità;
- agli incarichi professionali attinenti ai servizi di ingegneria e di architettura disciplinati dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e dal relativo regolamento di attuazione;
- agli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e degli organismi indipendenti di valutazione;
- agli incarichi ai componenti esterni delle commissioni di concorso e agli eventuali consulenti delle stesse;
- alle ipotesi di prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica non riconducibile a fasi di piani o programmi dell’ente e caratterizzate da un rapporto “intuitu personae”, quali la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni sempre che il compenso sia di modica entità e il collaboratore svolga la prestazione in maniera saltuaria e in maniera del tutto autonoma.

2. Gli incarichi di cui al precedente comma sono comunque soggetti alle norme generali attinenti alle forme di pubblicazione sul sito web e comunicazione agli enti preposti al controllo.

ART. 4 - Presupposti per il conferimento di incarichi esterni

1. Gli incarichi possono essere conferiti in presenza dei seguenti presupposti, evidenziati analiticamente nell’atto di conferimento:

- a) rispondenza dell'oggetto della prestazione d'opera intellettuale alle competenze istituzionali attribuite dall'ordinamento all' Ente e agli obiettivi e progetti specifici preventivamente determinati oltre che risultare coerenti con le esigenze di funzionalità dell'Ente. L'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'organizzazione sussiste solo nei casi assolutamente eccezionali in cui l'estrema difficoltà e settorialità delle problematiche da trattare richiedono esclusivamente l'apporto di professionisti non reperibili in alcun modo fra il personale interno. Non potrà farsi ricorso a collaborazioni esterne per sopperire alle esiguità della dotazione organica, alle carenze quantitative e qualitative del personale in servizio e ai notevoli carichi di lavoro, né per attività generiche o ordinarie o, comunque, riconducibili ai contenuti professionali del personale in servizio presso l'Ente;
- b) individuazione di programmi di attività, o progetti specifici per la cui realizzazione è richiesto l'apporto di specifiche conoscenze o di contributi di qualificata professionalità;
- c) verifica da parte del Responsabile del Settore, attraverso una reale ricognizione, dell'inesistenza all'interno dell'organizzazione delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, che deve sussistere solo in casi assolutamente eccezionali dettagliatamente espressi nell'atto formale di ricognizione; a tale scopo dev'essere debitamente e puntualmente documentata la procedura di ricognizione dell'inesistenza o impossibilità di utilizzo del personale interno e di tale verifica deve darsi atto nella lettera di incarico o nel contratto di collaborazione;
- d) le prestazioni devono essere di natura temporanea e altamente qualificate. L'incarico a soggetti esterni all'amministrazione può essere conferito solo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria. La specializzazione universitaria deve costituire un imprescindibile elemento di valutazione del livello di professionalità e della particolare specializzazione dell'incaricato. Pertanto, ferma restando la necessità di accertare l'esperienza maturata nel settore, potrà prescindere dalla "comprovata specializzazione universitaria" solo per attività che devono essere svolte da "professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattiche di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore". Al di fuori di tali ipotesi derogatorie, assume valenza generale il requisito professionale della specializzazione universitaria, che richiede come requisito professionale minimo il diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento (DL), la laurea specialistica (LS) o la laurea magistrale (LM). Tale requisito, del resto, è strettamente collegato alla natura "altamente qualificata" della prestazione. La specializzazione richiesta, inoltre, per essere "particolare e comprovata" deve essere oggetto di accertamento in concreto condotto sull'esame di documentati curricula;
- e) determinazione di luogo, oggetto e compenso della collaborazione il cui importo deve essere strettamente correlato alla professionalità richiesta;
- f) conferimento dell'incarico nel rispetto della procedura comparativa di cui al successivo art. 5, salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo.

2. L'accertamento delle predette condizioni è attestato dal Responsabile del Settore cui è demandata la competenza a provvedere all'affidamento dell'incarico.

3. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il responsabile del Settore che ha stipulato i contratti.

ART. 5 - Selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. Per l'assegnazione degli incarichi di collaborazione devono essere attuate procedure comparative adeguatamente pubblicizzate e finalizzate alla valutazione dei curricula con criteri predeterminati, certi e trasparenti, in applicazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione sanciti dall'art. 97 della Costituzione.

2. Il Responsabile del Settore competente è tenuto a garantire adeguata informazione tramite affissione all'Albo Pretorio per 15 giorni di un avviso da pubblicarsi anche sul sito comunale. Nell'avviso è assegnato un termine congruo per la presentazione della domanda e sono indicati i criteri che saranno utilizzati per la scelta del collaboratore.

3. Detto avviso deve sommariamente precisare:

- a) oggetto dell'incarico;
- b) durata (di inizio e fine);
- c) compenso;
- d) luogo di svolgimento della prestazione richiesta;
- e) l'obbligo di produrre un resoconto scritto dell'attività svolta;
- f) l'obbligo di produrre un curriculum, e le caratteristiche della maturata esperienza;
- g) l'obbligo di eleggere domicilio legale presso la residenza comunale e di cedere la piena titolarità della prestazione al Comune.

4. Scaduto il termine di presentazione delle domande, il Responsabile del Settore effettua la valutazione comparativa delle domande e dei curricula presentati e conferisce l'incarico, previa verifica dei criteri qui di seguito indicati:

- a) aver maturato nella materia oggetto dell'incarico una significativa esperienza documentabile;
- b) non essere stati soggetti a valutazione negativa e/o a penali nell'esecuzione di precedenti incarichi di qualsiasi tipo presso l'amministrazione comunale, anche nel caso di risoluzioni in danno;
- c) il compenso richiesto.

5. Gli incarichi, previa adeguata e congrua motivazione, possono essere conferiti in via diretta, senza l'esperimento di procedure comparative, e con l'osservanza di tutte le altre disposizioni del presente articolo, qualora ricorrano le seguenti situazioni:

- a) quando sia andata deserta o sia stata infruttuosa la selezione, a patto che non siano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione iniziale o dalla lettera d'invito iniziale;

- b) attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale e scientifica non comparabili in quanto strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera o alle sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
- c) nella misura strettamente necessaria, quando l'assoluta ed imprevedibile urgenza non è imputabile all'amministrazione e non risulta oggettivamente compatibile con i termini imposti dall'esperimento di procedure comparative.

ART.6 - Conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi sono conferiti dal Responsabile del Settore interessato, con propria determinazione motivata, che giustifichi la valutazione comparativa dei curricula e delle offerte pervenute in relazione ai criteri individuati.
2. Nell'affidamento di incarichi individuali il Responsabile del Settore interessato attesta la congruità tra il compenso da corrispondere e l'utilità derivante all'Amministrazione. Il corrispettivo della prestazione è determinato sulla base delle caratteristiche dell'attività da espletare, della capacità professionale necessaria e dell'impegno richiesto.
3. Il Responsabile del Settore interessato è tenuto a formalizzare l'incarico conferito mediante la stipulazione in forma scritta di un disciplinare contenente i seguenti elementi:
 - a) generalità del contraente;
 - b) la precisazione della natura della collaborazione di lavoro autonomo, occasionale, coordinata e continuativa;
 - c) termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell'incarico;
 - d) il luogo in cui viene svolta la collaborazione;
 - e) oggetto della prestazione professionale secondo le indicazioni del programma o progetto che viene allegato al contratto;
 - f) le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
 - g) l'ammontare del compenso per la collaborazione e gli eventuali rimborsi sospesi nonché le modalità per la relativa liquidazione;
 - h) le modalità di pagamento del corrispettivo;
 - i) specifica accettazione delle disposizioni del presente Regolamento;
 - j) la determinazione delle penali pecuniarie e le modalità della loro applicazione;
 - k) la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
 - l) la previsione di clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62/2013;
 - m) il foro competente in caso di controversie;
 - n) l'obbligo di riservatezza e il divieto di diffusione delle informazioni acquisite durante la prestazione.
4. Il compenso della collaborazione è calcolato in relazione alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, in modo da perseguire il massimo risparmio e la maggiore utilità per l'Ente. Il pagamento è, comunque, condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico.

La corresponsione avviene di norma al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione del disciplinare in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico.

5. In ogni caso il collaboratore è tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti.

6. In virtù di quanto disposto dall' art. 3, comma 54, della L. n. 244/2007, i contratti relativi a rapporti di consulenza acquistano efficacia soltanto a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso.

7. Costituisce, pertanto, dovere d'ufficio di ciascun Responsabile di Settore dare esecuzione all'obbligo di legge di effettuare preliminarmente la pubblicazione sul sito del comune del nominativo e del compenso dell'incaricato, entro 5 giorni dall'adozione dell'atto di affidamento dell'incarico, nonché dare compiuta esecuzione ai criteri e modalità fissati col presente articolo regolamentare, pena l'avvio obbligatorio dei procedimenti a suo carico ai sensi di legge e di contratto. Il provvedimento di incarico permarrà sul sito web istituzionale dell'ente per un quinquennio, al fine di rendere consultabile al terzo la serie storica, indipendentemente dalla durata dell'incarico.

8. Gli incarichi, una volta assegnati, devono essere pubblicizzati utilizzando, allo scopo, ogni possibile modalità.

9. Il responsabile del Settore è tenuto a pubblicare sul sito istituzionale il provvedimento di liquidazione che dovrà contenere il nominativo dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.

10. La sottoscrizione del disciplinare e la sua validità sono subordinate alla verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità e dell'apposita autorizzazione qualora l'incaricato sia dipendente di una pubblica amministrazione.

11. I Responsabili dei Settori sono tenuti a trasmettere all'ufficio comunale competente, ai fini degli ulteriori adempimenti previsti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, copia dei provvedimenti di conferimento e di liquidazione dell'incarico entro 10 giorni dalla loro adozione.

12. Gli incarichi devono essere sottoposti al preventivo controllo dell'organo di revisione (art. 1, comma 42, della L. n. 311/2004).

ART. 7 - Limite di spesa

1. Per l'affidamento degli incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza il limite massimo di spesa annua viene fissato nel bilancio di previsione.

2. In sede di conferimento degli incarichi è necessario accertare l'esistenza di un apposito stanziamento di spesa ed il rispetto del suo limite.

ART. 8 – Estinzione del contratto d'incarico

1. Il contratto si estingue per scadenza del termine.

2. L'Ente ed il collaboratore possono, rispettivamente, recedere dal contratto prima della scadenza del termine, con comunicazione scritta e motivata, con un preavviso di almeno quindici giorni decorrenti dalla data di ricezione della stessa.

3. Il contratto é risolto unilateralmente dal Comune, prima del termine, nei seguenti casi:

a) per gravi e reiterate inadempienze contrattuali;

b) per sospensione ingiustificata della prestazione per un periodo superiore a 15 giorni che rechi pregiudizio agli obiettivi da raggiungere;

c) per il sopraggiungere di cause che determinino in capo all'incaricato l'incapacità a contrattare con la P.A

4. Il contratto di collaborazione si risolve di diritto, ai sensi dell'art.1456 del codice civile, nel caso in cui il collaboratore intrattenga rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato con soggetti pubblici e/o privati per i quali si venga a determinare un conflitto d'interesse con l'Amministrazione committente.

ART. 9 – Proroga o rinnovo del contratto

1. Non é ammesso il rinnovo e/o proroga del contratto di incarico.

ART. 10 - Incompatibilità con il conferimento degli incarichi esterni

1. Il Responsabile di Settore non può conferire incarichi esterni a professionisti o studi associati i cui componenti :

a) siano titolari, amministratori o dipendenti, con poteri di rappresentanza o di coordinamento, in società, enti o istituti che hanno rapporti di qualsiasi natura con l'amministrazione;

b) siano consulenti legali, amministrativi o tecnici, e prestino opera con carattere di continuità in favore dei soggetti di cui alla precedente lett.a;

c) si siano resi colpevoli di gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti da questa amministrazione comunale;

d) siano cessati dal rapporto di lavoro con questa amministrazione e non siano ancora decorsi due anni.

2. Sono, altresì, incompatibili :

a) conviventi, parenti od affini sino al quarto grado, dei Responsabili di Settore del Comune di Novafeltria, del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri Comunali, del Segretario Generale dello stesso Comune;

b) rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza;

c) dipendenti del Comune, delle proprie aziende speciali e delle Società con prevalente capitale del Comune, ancorché collocati in aspettativa;

d) tutti gli altri casi previsti dalla legge.

ART. 11- Controllo della Corte dei Conti

1. Gli atti di spesa relativi agli incarichi di importo superiore ad €5.000,00, al netto degli oneri fiscali e contributivi in quanto dovuti, per gli incarichi disciplinati dal presente Regolamento devono essere, altresì,

trasmessi a cura del Responsabile del Settore competente alla Sezione regionale della Corte dei Conti, secondo le modalità fissate dalla sezione medesima, ai sensi dell'art. 1, comma 173, della L. n. 266/2005.

ART. 12 – Applicazione alle società costituite o partecipate dal Comune

1. I principi e gli obblighi in materia di conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti esterni fissati nel presente regolamento trovano applicazione, oltre che nei confronti del Comune di Novafeltria, nei confronti dei medesimi incarichi conferiti da eventuali società costituite o partecipate dal Comune.

2. I suddetti soggetti saranno tenuti, nella definizione dei propri regolamenti interni in materia di conferimenti di incarichi a soggetti esterni, a provvedere all'interno di tali fonti regolamentari, nei limiti della compatibilità, analoghi richiami normativi ai principi ed obblighi fissati in materia dal Comune di Novafeltria con il presente Regolamento, applicando espressamente le disposizioni di cui all'art.7, commi 6 e 6 bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e ss. m. e i.

Il Comune di Novafeltria, nell'esercizio delle funzioni di controllo, nei confronti delle società di cui al comma 1 attuerà periodiche e puntuali azioni di verifica circa l'osservanza dei principi ed obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2, analogamente a quanto previsto dalle forme di controllo inerenti l'azione amministrativa dei propri uffici e servizi, anche in esecuzione del Regolamento dei controlli interni approvato dal Consiglio comunale ai sensi D. L. n. 174/2012 convertito in L. n. 213/2012.

ART. 13 - Invio alla Corte dei Conti

1. Le disposizioni in materia di conferimento di incarichi di cui al presente regolamento sono trasmesse, per estratto, alla Sezione Regionale di Controllo Corte dei Conti entro 30 giorni dalla loro adozione.

Art. 14 – Disposizioni finali

1. L'affidamento di incarichi esterni effettuato in violazioni delle presenti disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

2. Devono considerarsi abrogate tutte le norme previste dai regolamenti del Comune di Novafeltria incompatibili con il presente regolamento.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni di legge in materia.

4. Le norme di cui al presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute disposizioni legislative regionali e statali vincolanti e non derogabili dalla potestà statutaria dell'ente. In tali casi, in attesa della formale modificazione, si applica la normativa di rango superiore.

